

## IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente  
Dott. Giuseppe Carta Giudice  
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

nella causa iscritta al n. 29 del ruolo generale delle procedure prefallimentari per l'anno 2017, promossa da:

SARDA PORFIDI di Cambuli Antonietta & C. s.n.c., con sede in Neoneli, loc. Cherrizza, P.IVA 01012300958, in persona dell'amministratore Cambuli Antonietta, elettivamente domiciliata per la procedura al domicilio di p.e.c. dell'avv. Antonello Cao, del foro di Nuoro;

§§§

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.03.2017, si osserva quanto segue.

Pendente giudizio per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, con ricorso depositato in data 02.03.2017, SARDA PORFIDI di Cambuli Antonietta & C. s.n.c. ha domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI e X, legge fallimentare, che le venisse concesso il termine di sessanta giorni per il deposito di piano e proposta concordatari, oltre agli altri documenti di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, e che, all'esito della presentazione degli stessi, venisse ammessa alla procedura concordataria.

All'udienza del 03 marzo 2017, fissata in sede prefallimentare per la comparizione del rappresentante legale della debitrice e l'audizione della stessa, SARDA PORFIDI s.n.c., ha domandato la riunione del procedimento prefallimentare n. 29 del 2016 e di quello concordatario (n. 1 del 2017).

Con decreto del 10.03.2017, il Tribunale ha riunito la procedura prefallimentare e quella



concordataria, evidenziato carenze documentali relative all'istanza di concessione termini ex art. 161, comma VI, L.F., e fissato udienza ex art. 162, comma I, L.F. per il 21.03.2017.

All'udienza del 21.03.2017, ad integrazione della documentazione già depositato con la domanda di ammissione a concordato, la società debitrice ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015, nonché certificazione di cancelleria relativa alla mancata proposizione di domanda di concordato nel quinquennio antecedente.

Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale osserva che:

a) Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, considerato che SARDA PROFIDI di Cambuli Antonietta & C. s.n.c ha sede legale e centro di interessi in Neoneli (Or);

b) La ricorrente possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma II, legge fallimentare, necessari ai fini dell'ammissibilità alla procedura concordataria (vedasi elenco dei debiti prodotto dalla stessa all'udienza del 03.03.2017, dal quale risultano debiti per oltre 500.000,00 euro);

c) La società debitrice ha prodotto la delibera dell'assemblea dei soci del 21.02.2017, con la quale l'amministratrice della società è stata autorizzata "a presentare la domanda per l'ammissione al concordato preventivo con riserva presso il Tribunale di Oristano" (all. 2 al ricorso per ammissione a concordato) ;

d) La società, all'udienza prefallimentare del 03.03.2017 ha prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

e) La debitrice ha depositato i bilanci societari e certificazione di cancelleria relativa alla mancato ricorso ad analogo procedimento semplificato ex art. 161, comma 6, legge fallimentare.

§§§

Per quanto concerne il termine per il deposito di piano e proposta concordataria, come richiesto dalla ricorrente, considerata la pendenza di istanza di fallimento, dovrà essere necessariamente di sessanta giorni.

Quanto alla sua decorrenza, si ribadisce, come anticipato con decreto del 10.03.2017,



che il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott. 2012), che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

ritenuto infine, in considerazione della pendenza del giudizio prefallimentare, che sia opportuno procedere alla nomina di commissario giudiziale sin da questa fase del procedimento, impartendo le direttive di seguito illustrate.

**p.q.m.**

Concede alla società ricorrente il termine di 60 gg., decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;
- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i



caratteri di necessità e urgenza;

- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposto e/o del piano.

Nomina commissario giudiziale il dott. Giovanni Schirra con studio in Ghilarza, il quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;

Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 31 marzo 2017.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

**Il Presidente**

dott. Leopoldo Sciarrillo

